

CRISI D'IMPRESA

Codice della crisi di impresa: in vigore, sin da subito, sole alcune norme

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

Per l'**entrata in vigore** del nuovo **codice della crisi d'impresa** bisognerà attendere **un anno e mezzo**.

Più precisamente, l'**articolo 389** dello **schema del decreto legislativo** di attuazione della **L. 155/2017** prevede **due distinti momenti** per l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli **istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** l'entrata in vigore è stata prevista entro **18 mesi** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo (**ancora non avvenuta**) mentre, per le norme riguardanti le **modifiche del codice civile**, le disposizioni sulla competenza per le procedure di **amministrazione straordinaria** ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni nonché per le disposizioni riguardanti le **garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire** l'entrata in vigore è prevista entro **30 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il **termine più lungo** si è reso necessario – si legge nella **relazione illustrativa** - per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie **misure organizzative**, oltre che un periodo adeguato di **studio del testo** da parte degli addetti ai lavori.

Vi sono poi norme che entreranno in vigore entro **30 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una **migliore gestione delle procedure** – così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i **gruppi di imprese di rilevanti dimensioni** (e perciò gli **articoli 27, comma 1 e 350**) - o che possono **immediatamente agevolare l'attività istruttoria** nelle procedure concorsuali (tali gli **articoli 363 e 364**), nonché le modifiche del codice civile che hanno una **funzione** in qualche modo **preparatoria** dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta.

Anche le disposizioni concernenti le **garanzie** in favore degli **acquirenti di immobili da costruire** di cui alla parte terza entrano in vigore il **trentesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.

La norma, accogliendo un'osservazione della **Commissione Giustizia della Camera**, prevede altresì che le disposizioni di cui agli [articoli 3 e 4 D.Lgs. 122/2005](#), nella loro nuova

formulazione, si applichino anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli **articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis** e che il contenuto della **fideiussione** e della **polizza assicurativa** debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Nel contempo al **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** è affidato il compito attribuito dalla legge di elaborare i c.d. "**indicatori della Crisi**", da **aggiornare ogni tre anni**, per ciascuna tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat; indici da sottoporre all'approvazione del Mise e che consentiranno di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo **segnali di difficoltà**.

Nello schema che segue, un prospetto delle norme di imminente entrata in vigore e di quelle per le quali occorrerà attendere **18 mesi**.

Articolo 389 (Entrata in vigore)	
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.
	Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.
	Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.
	Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.
Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
	Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le novità di maggior rilievo che saranno **immediatamente in vigore** sono quelle che modificano gli [articoli 2476 e 2486 cod. civ.](#), modificati dall'articolo 378 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in materia di **responsabilità degli amministratori di S.r.l.** e di **poteri degli amministratori** al verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Si tratta di due previsioni con le quali si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli **obblighi di conservazione del patrimonio sociale**, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori sociali qualora il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti con l'introduzione di un **criterio di liquidazione del danno**

conseguente all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

Si tratta di una disciplina che riguarda **tutte le azioni di responsabilità** nei confronti degli amministratori, anche al di fuori di una qualsiasi **procedura concorsuale**.

Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d'impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la **continuità d'impresa**.

Altra novità di particolare rilievo ed immediatamente efficace è la modifica dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), da parte dell'**articolo 375** del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che obbliga l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Infine, e non di meno conto, l'obbligo imposto dall'**articolo 379** del codice della crisi e dell'insolvenza che ha modificato l'[articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ.](#) in materia di società **obbligate alla nomina del collegio sindacale** prevedendo che:

“la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:

- 1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- 2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- 3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
- 4. totale dell'attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;**
- 5. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
- 6. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”. Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore unico; si stima che decina di migliaia di S.r.l. saranno interessate da tale obbligo.

La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli **organi di controllo** o il revisore e, se necessario, ad **uniformare** l'atto costitutivo e lo statuto **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere **adeguati entro nove mesi** ma le società che non hanno l'obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) **entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta** e, quindi, anche nella **prossima assemblea di approvazione bilancio**.

In proposito, per le società chiamate ad assolvere a tale obbligo nel **2019**, appare opportuno procedere senza attendere i nove mesi, circostanza possibile, ma che imporrebbe ai professionisti nominati quasi alla fine dell'esercizio di eseguire comunque l'attività di revisione per l'intero anno, con la **difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)